

LA CORTE DI GIUSTIZIA CHIAMATA A ESPRIMERSI SULLE CONCESSIONI AUTOSTRADALI

Posted on 28 Ottobre 2022 by La redazione

Categories: [Democrazia e contabilità](#), [Osservatorio altre giurisdizioni](#), [Tutti i contributi](#)

Tags: [aspi](#), [autostrade](#), [concessione](#), [concessioni](#), [mef](#), [ministero infrastrutture](#), [ponte morandi](#), [proroga](#), [rinnovo](#), [transazione](#)

Con la sentenza [13434/2022 il Tar del Lazio](#) ha rimesso alla Corte di Giustizia una pronuncia sulla legittimità e conferenza con i regolamenti comunitari del rinnovo della concessione autostradale all'ASPI fino al 2038.

Da notare che nel ragionamento del giudice Amministrativo viene richiamata una delibera della Corte dei Conti, Sezione controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato ([18/2019](#)) che afferma: *"nel corso degli anni, è stato serrato il confronto con l'Unione europea per ottenere deroghe all'affidamento tramite gara; peraltro, il mancato ricorso al mercato ha provocato, già nel 1997, la dichiarazione di illegittimità, da parte della Sezione di controllo della Corte dei conti, dell'attribuzione della più importante concessione. Effetti del tutto simili alla proroga formale conseguono dall'eccessivo valore di subentro, dalla proroga di fatto a seguito di mancato tempestivo riaffidamento della concessione e dalla revisione contrattuale attraverso la gestione unificata di tratte interconnesse, contigue o complementari se consentono di modificare i rapporti esistenti senza nuovo affidamento alla scadenza. In tale contesto, – si sottolinea – nel 2018 è stata anche limitata al 60 per cento la percentuale di affidamenti esterni cui le concessionarie sono obbligate, in deroga alla disciplina di maggior rigore dettata per gli altri settori". L'analisi della Sezione pone in evidenza come il mantenimento dello status quo abbia accentuato le tante inefficienze riscontrate nel sistema, quali l'irrazionalità degli ambiti delle tratte, dei modelli tariffari, di molte clausole contrattuali particolarmente vantaggiose per le parti private. Inoltre, costante è risultata, nel tempo, la diminuzione degli investimenti".*

Viene anche richiamata la Corte Costituzionale [168/2020](#) che ha statuito: *"come emerge anche dalla relazione sulle concessioni autostradali recata dalla delibera della Corte dei Conti, sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, 18 dicembre 2019, n. 18/2019/G, ASPI è concessionaria di **circa la metà della rete autostradale italiana da molti decenni, senza peraltro avere ottenuto tale qualità a seguito di una gara.** La sua posizione è stata da ultimo rafforzata dal già rammentato art. 8-duodecies del d.l. n. 59 del 2008, che ha legiferato la convenzione del 2007, prorogando la durata del rapporto concessorio fino al 31 dicembre del 2038. La decadenza e la revoca della concessione è stata in tal modo resa straordinariamente onerosa per la parte pubblica, soggetta, in base ai già citati artt. 9 e 9-bis della convenzione, ad un regime indennitario del tutto eccezionale e derogatorio, a favore della concessionaria, delle regole di diritto comune attinenti a tale genere di rapporto."*

Anche la Corte costituzionale quindi richiama la delibera del controllo sulla gestione citata anche dal TAR. La Corte Costituzionale ricorda anche la già avvenuta condanna dello Stato italiano con

sentenza 18 settembre 2019, in causa C-526/17, ha condannato lo Stato italiano *“per avere prorogato una concessione di tratto autostradale conseguita a suo tempo senza gara, ribadendo la piena soggezione di tale segmento del mercato al principio di concorrenza”*.

Di altro avviso invece, la Corte dei Conti sez. controllo preventivo di legittimità che con la deliberazione n. [2/2022](#), pure richiamata dal TAR, sull'accordo transattivo con l'ASPI e Ministero Infrastrutture e MEF **ammette al visto il decreto** Interministeriale n.37/2022 considerando che: *“L'intento dell'Amministrazione appare, infatti, ragionevolmente indirizzato verso una soluzione che ha tenuto conto primariamente dell'interesse pubblico, costituito, per un verso, dalla necessità di recuperare l'affidabilità e la fiducia nei confronti del Concessionario del servizio autostrade, mediante appunto la modifica della struttura sociale di ASPI S.p.A., per altro verso, dall'esigenza di ridurre i possibili costi diretti e indiretti connessi all'operazione, unitamente alla necessità di incrementare il sistema dei controlli e di monitoraggio della rete autostradale”*

La complessa vicenda è ora rimessa alla valutazione in sede europea.

Leggi l'intera sentenza [qui](#)